confederazione sindacale m e d i c i e dirigenti

OSTACOLI GIUSTAPPOSTI AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI 150.000 MEDICI E DIRIGENTI: LA VERITÀ DOCUMENTALE EVIDENZIA LA RESPONSABILITÀ POLITICA DELLE REGIONI SU QUANTO ACCADUTO.

Le parole vanno e vengono, ma i fatti restano e anche grazie all'intelligenza artificiale sono reperibili e documentabili. L'accordo sulle aree è stato stipulato il 13 luglio 2016 (allegato 1) e approvato all'unanimità da tutte le parti che lo hanno sottoscritto, vincolante anche per le Regioni e le autonomie.

Tale accordo sostituiva il precedente del 1° febbraio 2008.

La collocazione della dirigenza professionale tecnica e amministrativa in area distinta da quella sanitarie era una precisa richiesta delle Regioni inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato 2) e approvata da un accordo della Conferenza Stato Regioni (allegato 3) e recepita da ARAN e dalle Confederazioni sindacali nel contratto quadro.

Affermavano le Regioni: Si propone il seguente emendamento: "All'articolo 40, comma 2, del d.lgs.165, dopo le parole" cui corrispondono non più di quattro aree per la dirigenza" aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo per il comparto Regioni-Sanità per il quale sono previste due aree di cui una per il ruolo del SSN per gli effetti di cui all'art.15 d.lgs.502/92 e successive modificazioni".

In pratica un'area per i dirigenti sanitari ex art.15 della 502/92 e un'area per la restante dirigenza del SSN. Convincente anche la motivazione: la nuova formulazione dei comparti di contrattazione e la nuova composizione dei comitati di settore pongono problemi applicativi relativamente alla rappresentanza di alcune aree contrattuali, in particolare per quel che riguarda la dirigenza medica e amministrativa del comparto Regioni-Sanità.

I successivi interventi di senso opposto, a distanza di anni, delle Regioni risulteranno incredibili e sconcertanti.

Quindi le Regioni dopo aver sollecitato l'istituzione di due aree distinte per la dirigenza sanitaria e PTA e aver avuto piena soddisfazione nell'accordo quadro del 13 luglio 2016 che tra l'altro inseriva tutta la dirigenza amministrativa in unica area consentendo di assorbire eventuali esuberi legati alla soppressione delle Province, improvvisamente cambiano idea.

Sconcertante la delibera della Conferenza delle Regioni del 9 novembre 2017 (allegato 4): "Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 i dirigenti amministrativi e tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in apposita sezione dell'area dirigenziale del comparto sanità"

Quindi non più due aree ma una sola.

Le motivazioni addotte erano le seguenti: l'emendamento prevede il passaggio dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area di contrattazione della Sanità. Il passaggio si rende necessario a seguito del mancato esercizio della delega prevista dall'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare al comma 1, lettera b, punto 2 che prevedeva il passaggio della dirigenza professionale tecnica e amministrativa degli enti del sistema sanitario nazionale nel ruolo della dirigenza regionale. Il CCNQ del 13/7/2016 sulla base della previsione normativa di cui sopra aveva previsto



l'inserimento dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area dirigenziale delle funzioni locali.

In occasione della discussione della legge di bilancio per il 2018, spunta un emendamento da parte della Senatrice Comaroli (senatrice lombarda della Lega Nord) che recita: "Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 i dirigenti amministrativi e tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in apposita sezione dell'area dirigenziale del comparto sanità" (allegato 5).

Sono <u>le medesime parole della delibera della Conferenza delle Regioni di cui sopra</u> sin troppo evidente l'origine dell'emendamento a meno che non si voglia invocare un suggeritore occulto di origine divina.

L'emendamento Comaroli venne giustamente giudicato inammissibile dalle commissioni parlamentari, si tratta infatti di norma regolamentare avulsa dalla natura finanziaria della legge di bilancio

Nel corso della legge di bilancio per il 2019 invece compare e viene inserito nel maxiemendamento e approvato senza parere di ammissibilità per mancanza di tempo l'emendamento 1.2123 proposto dai Senatori Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani e Solinas del gruppo Lega (allegato 6) che diventerà legge 145 del 30 dicembre 2018 art.1 comma 687:

"La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera b), della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016".

Si noti la totale assonanza con il deliberato della Conferenza delle Regioni anche con riferimento al mancato esercizio della delega.

Anche la relazione di accompagnamento è sostanzialmente identica "Articolo 1, comma 687 (Norme in materia di dirigenza del SSN) Le norme, introdotte dal Senato, prevedono la permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica in considerazione della mancata attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma1, lettera b), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, riguardante l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e l'inclusione in detto ruolo della predetta dirigenza del SSN. La norma dispone altresì che con apposito Accordo tra Aran e OO.SS. si provvede alla modifica del CCNQ 13 luglio 2016 che, anteriormente alla scadenza della predetta delega, aveva collocato la dirigenza in parola nell'Area delle funzioni locali, al fine di ricondurre la stessa nell'Area della sanità. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la modifica del CCNQ 13 luglio 2016 non interviene sul numero dei comparti e delle aree di contrattazione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

<u>Dunque nessuno cada dal pero</u> è evidente che non solo l'ispirazione ma anche l'estensione della norma origina dal dettato del deliberato della Conferenza delle Regioni a cui va ascritta la piena responsabilità del provvedimento recepito sollecitamente dal Governo.



Non sappiamo se tali atteggiamenti siano il frutto di iniziative tecniche o politiche ma certamente le fonti sono chiare. Probabilmente non tutti gli attori attuali sono edotti delle puntate precedenti.

È indispensabile sapere che l'accordo sulle aree è un adempimento preliminare indispensabile per l'avvio di tutti i tavoli contrattuali: esso infatti disciplina non solo il numero dei contratti ma anche l'inquadramento di tutte le categorie del pubblico impiego nei singoli contratti nonché le rappresentanze sindacali e datoriali legittimate a partecipare alla trattativa.

Se come avvenuto con il comma 687 della recente legge di bilancio si manomette tale accordo salta tutto l'impianto e se passa l'interpretazione che la norma è retroattiva allora per 150.000 medici e dirigenti del SSN e degli Enti locali dopo dieci anni di blocco si riparte da zero, con un infinità di adempimenti: nuovo atto di indirizzo per accordo quadro , ipotesi accordo quadro con parere di Ragioneria e Corte conti , approvazione Consiglio dei ministri, nuova determinazione rappresentatività sindacale , nuovo atto di indirizzo per il contratto e quindi per l'undicesimo anno consecutivo niente contratto anche per il 2019.

<u>Peraltro non uguale riscontro e diligente applicazione</u> trova un altro deliberato della Conferenza delle Regioni sulla RIA, emendamento fatto proprio dalle Organizzazioni sindacali e dalla scrivente Confederazione.

Proprio nella citata delibera della Conferenza delle regioni del 13 novembre 2017 (allegato 4) si afferma: "Retribuzione individuale di anzianità. 1. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato con decorrenza 1° gennaio 2017 implementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art.23. 2. Per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il contratto collettivo nazionale può disciplinare le modalità di attribuzione favorendo la tendenziale perequazione tra aziende diverse della stessa Regione."

Condivisibile anche il razionale: "Occorre incrementare i fondi per la contrattazione decentrata integrativa con la retribuzione individuale di anzianità".


Esattamente quanto chiedono da tempo le organizzazioni sindacali e che dovrebbe coincidere con la volontà espressa dalle Regioni, se le parole hanno ancora un senso.

Quello della RIA è il principale ostacolo alla sottoscrizione del contratto apparentemente condiviso anche negli atti deliberativi da tutte le parti in causa.

Per questo a parole il contratto dovrebbe essere cosa fatta a meno che i fatti contraddicano clamorosamente le parole, in tal caso occorre una seria riflessione politica e una chiara assunzione di responsabilità.

NEL FRATTEMPO L'ABROGAZIONE IMMEDIATA DEL COMMA 687 È URGENTE E INDIFFERIBILE SIN DAL PROSSIMO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO IN CALENDARIO.

Il Segretario Generale Dott. Giorgio Cavallero





#### CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2016-2018)

In data 13 luglio 2016 alle ore 10:30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:	
nella persona del Pr	esidente - Dott. Sergio Gasparrini
Le Confederazioni S	Sindacali:
CGIL	Jena forentero
CISL	llenda
UIL	The Clases
CIDA	poplo lung
CGU-CISAL	NON FIRMA
CONFEDIR-MIT	Make Copie
CONFSAL	Challe Lissato
COSMED	Chan Jun
CSE	Mrc Cilmf
UGL <	Jake helli
USAE	Alono, h
USB	Et on French

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018)

## CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018

## ART. 1 Campo di applicazione

- 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
- 3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.

## ART. 2 Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

- 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
  - A) Comparto delle Funzioni centrali;
  - B) Comparto delle Funzioni locali;

C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;

D) Comparto della Sanità.

1

AA

in de

Coms Junes St

## ART. 3 Comparto delle Funzioni Centrali

- 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:
- I. : Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro CNEL;
  - Agenzia Italiana del Farmaco AIFA;
  - Agenzia Nazionale per i Giovani;
  - Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro ANPAL;
  - Agenzia per la Coesione Territoriale;
  - Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
  - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
  - Agenzia per l'Italia digitale AGID;
  - Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  - Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  - Centro interforze studi applicazioni militari CISAM;
  - Centro di supporto e sperimentazione navale CSSN;
- II. : Agenzia delle Entrate;
  - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- III. : Accademia nazionale dei Lincei;
  - Aero Club d'Italia:
  - Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA;
  - Automobile Club d'Italia ACI;
  - Club Alpino Italiano CAI;
  - Consorzio dell'Adda;
  - Consorzio dell'Oglio;
  - Consorzio del Ticino;
  - Enti Parco nazionali;
  - Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
  - Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
  - Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL;
  - Istituto nazionale di previdenza sociale INPS;
  - Lega italiana per la lotta contro i tumori;
  - Lega navale italiana:
  - Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
  - Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;
- IV. :- Ente nazionale aviazione civile ENAC;
  - Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
  - Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo ANSV.

Cmr

3

## ART. 4 Comparto delle Funzioni Locali

- 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
  - Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
  - Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
  - Comuni;
  - Comunità montane;
  - ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
  - Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
  - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
  - Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
  - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

A AX

Com A

ploys him De Mit

#### ART. 5 Comparto dell'Istruzione e della ricerca

- 1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:
  - I. : Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
  - II. : Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
- III. : Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett.
   a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- IV.: Consiglio nazionale delle ricerche CNR:
  - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA;
  - Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA
  - Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);
  - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA;
  - Istituto italiano di studi germanici IISG;
  - Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi";
  - Istituto nazionale di astrofisica INAF;
  - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE;
  - Istituto nazionale di fisica nucleare INFN;
  - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV;
  - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale OGS;
  - Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM;
  - Istituto nazionale di statistica ISTAT;
  - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI;
  - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL;
  - Istituto superiore di sanità ISS;
  - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA:
  - Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";

- Stazione zoologica "Antonio Dohrn";

V.: - Agenzia spaziale italiana – ASI.

A Coord

5

#### ART. 6 Comparto della Sanità

- 1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:
  - Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
  - Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
  - Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
  - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
  - Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
  - Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
  - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
  - Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica RSA;
  - Agenzie regionali per la protezione ambientale ARPA;
  - Agenzia per i servizi sanitari regionali Age.Na.S;

- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.

AY

Hops leng Sel Sups

#### Art. 7 Aree dirigenziali

- 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
  - A) Area delle Funzioni centrali:
  - B) Area delle Funzioni locali;

Morth levery Com

- C) Area dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Area della Sanità.
- 2. L'area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all'art. 3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, e dai professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali.
- 3. L'area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali.
- 4. L'Area dell'Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all'art. 5.
- 5. L'area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.

ART. 8

#### Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

-

renot. If

All

## ART 9 Norme transitorie

- 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l'impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
- 2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti "Funzioni centrali" e "Istruzione e Ricerca", in quanto risultanti dall'aggregazione di due o più dei pre-esistenti comparti previsti dal CCNQ dell'11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all'art. 7 (Aree dirigenziali).
- 3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
- 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all'Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, "idonea documentazione", adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
- 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all'ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all'ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l'avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta.
- 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse.
- 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l'accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015.

8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima.

. Joyle lung

\_\_\_

jeurs !!

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.

10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine

di cui al comma 5.

#### ART.10 Clausole speciali

- 1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.
- 2. Per la medesima finalità di cui all'art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all'ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.
- 3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

#### **ART. 11**

#### Norme finali

1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 9, comma 3, comunicano all'Aran, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l'eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall'art. 9, comma 8.

#### ART. 12 Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.

Sombol /

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

In vista dell'avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

Le parti si danno atto che, con riferimento all'articolo 4, l'eliminazione, dopo la locuzione "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", della dizione "e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto" prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti, non implica il venir meno della possibilità per tali Unioni regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.

lela (

AY

Alli

A A

Cons of Hop's lung & My

Codice sito : 2.4/2011/6

Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0001803 P-4.23.2.4 del 08/04/2011



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

- -Gabinetto
- -Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- -Gabinetto
- -Dipartimento RGS

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Città

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome c/o CINSEDO - ROMA

All'Assessore della Regione Lazio Coordinatore Commissione affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna Coordinatore Vicario Commissione affari istituzionali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell' UPI

Al Presidente dell' UNCEM

LORO SEDI



Oggetto:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ai sensi dell'art. 2 comma. 3 della

legge 4 marzo 2009 n.15

Si comunica che nel corso della riunione tecnica del 7 aprile c.a., le Regioni hanno chiesto in considerazione dell'adozione del decreto correttivo, di cui alla legge delega del 4 marzo 2009 n.15 e dei termini ivi previsti per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi, di inserire nella bozza del decreto legislativo in oggetto, ulteriori emendamenti contenuti nel documento congiunto Regioni, UPI ed ANCI consegnato nella riunione stessa, che si allega.

Hanno precisato altresì, che qualora tali emendamenti non venissero accolti, o non dovessero essere oggetto di un ulteriore decreto delegato correttivo e integrativo, le stesse esprimerebbero sul decreto legislativo in questione parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti proposti.

Per quanto riguarda la richiesta di soppressione del comma 3, a seguito di quanto emerso nella riunione tecnica, le Regioni riformuleranno ed invieranno un relativo specifico emendamento.

Al riguardo, al fine di poter iscrivere il provvedimento de quo all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Unificata, si chiede all'amministrazione proponente di comunicare le proprie valutazioni e alle Regioni ed Autonomie locali di inviare la riformulazione del suddetto comma 3.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Brinch



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

#### Riunione tecnica del 7 aprile 2011

Le Regioni, i Comuni e le Province, esaminato lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, ritengono di formulare le seguenti proposte emendative correttive ed integrative ritenute essenziali ai fini di una valutazione complessiva del provvedimento.

#### PROPOSTE DI EMENDAMENTI CORRETTIVI

All'art. 2, comma 2, sostituire le parole "commi 1, 2 e 4" con le parole "commi 1 e 2"

Cassare il comma 3.

#### MOTIVAZIONE

Le modifiche correttive non possono mettere in discussione modalità e tempi di attuazione del d. lgs. 150/09 concordati nell'ambito dell'intesa raggiunta in Conferenza unifcata sul provvedimento e la necessità di un accordo tra enti territoriali e sindacati per il decollo del nuovo sistema contrattuale.

#### EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

#### Procedure di contrattazione collettiva

#### Articolo 54

Si propone il seguente emendamento: dopo le parole "le proprie amministrazioni" aggiungere le parole "inclusi gli enti del SSN".

#### **MOTIVAZIONE**

La norma modificativa dell'articolo 40 comma 3 quinquies del D.lgs 165 consente alle regioni e agli enti locali la possiblità di destinare risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa. Occorre integrare tale previsione con gli enti del SSN, anche in aderenza all'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010.

#### Articolo 54

Si propone il seguente emendamento. All'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 165, dopo le parole "cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza" aggiungere le seguenti parole "fatto salvo per il comparto Regioni – Sanità per il quale sono previste due aree di cui una per la dirigenza del ruolo del SSN per gli effetti di cui all'art. 15 d. lgs. 502/92 e successive modificazioni."

#### MOTIVAZIONE

La nuova formulazione dei comparti di contrattazione e la nuova composizione dei comitati di settore pongono problemi applicativi relativamente alla rappresentanza di alcuine aree contrattuali, in partcolare per quel che riguarda la dirigenza medica e amministrativa del comparto Regioni-Sanità.

#### > Articolo 58

Si propone il seguente emendamento: dopo le parole su proposta del Minsitro della Pubblica amministrazione ed innovazione sostituire le parole previo parere con le parole "previa intesa".

#### **MOTIVAZIONE**

La norma prevede il parere della Conferenza Unificata sulla nomina del Presidente dell'Aran. Si ribadisce, anche in considerazione del principio di delega che prevedeva il rafforzamento del ruolo delle Regioni e dell'autonomie locali nell'ARAN (art. 3 comma 2 lettera h, n.2 della Legge 15 del 2009), che sulla nomina del Presidente dell'Aran sia acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.

#### Articolo 58

Si propone di aggiungere al comma 7 dell'articolo 46 del D.lgs 165, dopo le parole "assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva" il seguente inciso "conformemente agli indirizzi dei comitati di settore".

#### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento ha l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra Comitati di settore e ARAN che dovrà comunque essere disciplinato da specifici Protocolli d'Intesa.

#### Articolo 59

Si propone di sopprimere il periodo: "Fino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'Aran."

#### **MOTIVAZIONE**

La norma prevede, all'articolo 47 comma 4 del Dlgs 165, un controllo successivo del Governo sul contratto già sottoscritto dall'Aran, sino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009.

Si ribadisce la contrarietà delle Regioni, dei Comuni e delle Province a tale previsione, anche in ragione del principio di delega che stabiliva la semplificazione delle procedure di contrattazione (articolo 3, comma 2, lettera h n.7 della Legge 15 del 2009 che prevedeva "semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi") e visto il controllo successivo vincolante della Corte dei Conti. In questo contesto sarebbe, inoltre, da valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo di semplificazione della sottoscrizione dei contratti in caso di certificazione negativa della Corte dei Conti.

#### > Articolo 60, comma 1

Si propone il seguente emendamento: "nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata le risorse per gli incrementi salariali per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per le amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN".

#### **MOTIVAZIONE**

La previsione inserita nel Decreto Legislativo 150/2009 relativamente alle modalità di definizione degli incrementi contrattuali non soddisfa pienamente le Regioni, l'Anci e l'Upi che avevano richiesto un coinvolgimento più adeguato nella fase di definizione degli accordi per gli incrementi contrattuali, trattandosi di decisioni riguardanti l'uso di proprie risorse finanziarie e incidenti sulla stessa possibilità di realizzare politiche autonome ed efficaci di gestione del personale finalizzate a realizzare gli stessi principi della produttività e della valorizzazione del merito, oggetto del provvedimento in questione.

#### Percentuale di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni.

#### ➤ Art. 40

All'art. 40 del DLGS 150/2009, comma 1, lettera f), dopo le parole "amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" vanno aggiunte le seguenti parole: "con esclusione delle regioni e degli enti locali."

All'articolo 40, comma 1, lettera f), aggiungere i seguenti commi:

"6 quater. Le Regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare adeguano i prinicpi dei commi 6 e 6 bis i propriordinamenti, fermo restando che tutti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a qualunque titolo attribuiti non possono superare la percentuale del 18% della dotrazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

6 quinquies. Per le autonomie locali il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a tempo determinato in dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni è preventivamente determinato e non può essere superiore al 18% del totale della dotazione organica dell'area direttiva. Il numero dei dirigenti a tempo determinato non può essere inferiore ad una unità e non può comunque essere superiore al 40% dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente.

6 sexies. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 150 del 2009. In sede di prima attuazione delle presente disposizione, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei restanti dirigenti possono essere effettuati in deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 e comunque nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.

6 septies. Per gli enti del SSN restano salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 septies del d. lgs. 502/92."

#### **MOTIVAZIONE**

Questo emendamento è finalizzato a conservare margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni esterni.

L'emendamento viene presentato in quanto il dettato recato dal comma 6 dell'art. 19 del Dlgs n.165/2001 appare di difficile applicazione per le Regioni e le autonomie locali la cui dirigenza non è suddivisa in fasce e le cui dimensioni sono fortemente diversificate.

#### Risorse destinate alla contrattazione decentrata

#### Art. 54. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Dopo le parole "A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato" sono aggiunte, infine le seguenti parole:

"secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali sottoscritti nella tornata contrattuale successiva all'entrata di entrata in vigore del presente decreto."

#### **MOTIVAZIONE**

Questo emendamento serve a chiarire che l'obbligo di destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato scatta con l'entrata in vigore dei prosasimi CCNL.

#### Distribuzione in fasce del personale valutato

### > Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

All'articolo 31, comma 2, è infine aggiunto il seguente periodo. "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comuni con meno di cinquemila abitanti, nei quali deve in ogni caso essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, in applicazione del principio di differenziazione del merito professionale.".

#### **MOTIVAZIONE**

Con questo emendamento, in ragione dell'esiguità del personale in organico nei piccoli comuni, s'intende evitare l'obbligatorietà della ripartizione in non meno di tre fasce di merito delle risorse da destinare ai premi per la performance individuale, ferma restando la necessaria applicazione dei principi di selettività, differenziazione e valorizzazione dell'impegno e del merito lavorativo.

#### <u>Mobilità</u>

#### > Art. 49. Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

L'articolo 49 è così sostituito: "Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è e sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire."

#### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento viene presentato al fine di chiarire che per realizzare la mobilità di personale fra Enti occore il parere favorevole sia del dirigente presso il quale il personale lavora, sia del dirigente presso il quale il personale andrà a lavorare.

#### Progressioni di carriera

#### > Art. 62. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

All'art. 62, comma 1, il quinto capoverso è così sostituito: "Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del presente decreto, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso."

Dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente:

"In caso di passaggio tra aree, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova area o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza, assorbibile con la successiva progressione economica".

#### **MOTIVAZIONE**

Questi emendamenti sono finalizzati:

- a consentire al personale in quadrato in categoria A di poter comunque partecipare a concorsi per categorie B;
- a fare in modo che il personale riclassificato conservi, qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale, la differenza economica.

All'articolo 74, comma 2, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alla parte che introduce il comma 1-bis nell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,"

#### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento viene presentato perché secondo l'attuale ordinamento professionale del personale del comparto delle Autonomie locali le posizioni economiche hanno solo una valenza economica e non anche giuridica; pertanto, dunque, appare del tutto impossibile realizzare concorsi con riserva agli esterni per posizioni economiche che in quanto meramente economiche non possono essere oggetto di primo accesso dall'esterno.



Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n. 15.

Repertorio atti n. Solo del 20 aprile 2011

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 aprile 2011:

VISTO il decreto legislativo recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO, in particolare, l'articolo 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.";

VISTA la nota n. 2348 del 25 marzo 2011, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2011, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

VISTA la nota n. CSR 1595 del 29 marzo 2011, con la quale il suddetto provvedimento è stato diramato alle Amministrazioni interessate ed è stata fissata una riunione tecnica per il giorno 7 aprile 2011;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 7 aprile, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento congiunto contenente proposte emendative correttive e integrative ritenute essenziali ai fini di una valutazione complessiva del provvedimento;

CONSIDERATO che all'esito della riunione tecnica suddetta le Regioni, l'ANCI e l'UPI si sono impegnate in ordine alla richiesta di soppressione dell'articolo 2, comma 3 a riformulare ed inviare un relativo specifico emendamento, nonché i rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l' innovazione si sono a loro volta impegnati a comunicare le proprie valutazioni in ordine agli emendamenti aggiuntivi proposti nel documento presentato nonché sugli emendamenti riguardanti il provvedimento in parola;





VISTA la nota n. CSR 1803 dell'8 aprile 2011, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato- regioni ha diramato il documento delle Regioni e degli Enti locali, consegnato nella riunione tecnica del 7 aprile, chiedendo alla Amministrazione proponente di comunicare le proprie valutazioni sulla richiesta delle Autonomie territoriali di inserire nel provvedimento in oggetto ulteriori emendamenti contenuti nel suddetto documento congiunto, nonché alle stesse Autonomie territoriali di inviare la formulazione del citato articolo 2, comma 3:

VISTA la nota n. 1450 del 12 aprile 2011 del Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della quale si sono rese edotte le Amministrazioni interessate in data 14 aprile, con la quale è stata rappresentata la disponibilità a valutare le proposte e gli emendamenti relativi alle norme peraltro già contenute nello schema di decreto approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2011, e, per quanto concerne le proposte emendative che riguardano aspetti non trattati nello schema di decreto all'esame della Conferenza, ma rappresentati dalle autonomie territoriali nel corso della citata riunione tecnica del 7 aprile 2011, la stessa Amministrazione si è resa disponibile ad aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti delle autonomie, anche al fine di adottare eventuali ulteriori decreti correttivi:

VISTA la nota 1951 del 14 aprile 2011, con la quale è pervenuto un documento congiunto delle Regioni e degli Enti locali contenente, in particolare gli emendamenti all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché ulteriori emendamenti, diramato il successivo 15 aprile;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni congiuntamente all'ANCI e all' UPI hanno consegnato un documento (All. 1) e hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento correttivo relative all'articolo 2 comma 2: sostituire le parole "commi 1, 2 e 4" con le parole "commi 1 e 2" e relativamente al comma 3, hanno chiesto che al suo inizio, venga inserita la seguente frase: " Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell' articolo 65", stante l'impegno del Ministero per la pubblica amministrazione e l' innovazione ad aprire un tavolo di confronto per un ulteriore decreto legislativo correttivo;

RILEVATO che, nel corso della suddetta seduta il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha dato la disponibilità ad accogliere i suddetti emendamenti, nonché a convocare rapidamente un tavolo di confronto nel quale verranno verificati gli ulteriori emendamenti;

RILEVATO che l'UPI, consegnando un ulteriore documento contenente emendamenti relativi all'articolo 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (All. 2), ha chiesto l'accoglimento degli stessi, che hanno un contenuto interpretativo, in linea con il provvedimento in esame;





RILEVATO che il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l' innovazione ha dichiarato la necessità di sottoporre i suddetti emendamenti proposti dall'UPI ad una verifica, ai fini di un eventuale recepimento degli stessi:


#### ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

II Presidente On.le Dott. Raffacio Fitto







UPI







#### SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi, in relazione al provvedimento in oggetto,

considerata l'istruttoria tecnica ed in particolare il documento del 7 aprile 2011 delle Autonomie, con gli aggiornamenti del 12 aprile u.s., sul quale il Ministero della Pubblica amministrazione ha dato una disponibilità tecnica all'apertura di un tavolo di confronto sugli emendamenti integrativi,

preso atto della disponibilità del Ministro Brunetta ad insediare con urgenza un tavolo per la verifica degli emendamenti proposti dalle regioni e dagli enti locali, ed in particolare di quelli relativi alla contrattazione al fine di adottare un ulteriore decreto legislativo correttivo,

esprimono parere favorevole allo schema di decreto legislativo correttivo al Dlgs 150 nel testo proposto alla Conferenza Unificata con la richiesta specifica evidenziata con le due proposte emendative all'articolo 2, commi II e III, ed in particolare di quest'ultimo al fine di garantire il rispetto del periodo transitorio per l'adeguamento dei contratti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, già oggetto di specifico accordo in occasione del parere reso al D.lgs 150 nella seduta della Conferenza Unificata del 29 luglio 2009.

Roma, 20 aprile 2011

All. 2

CCMSEG SINGLA SEDUTA 





#### SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA **LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.**

#### EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

#### Art. 40

All'art. 40 del DLGS 150/2009, comma 1, lettera f), dopo le parole "amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" vanno aggiunte le seguenti parole: " con esclusione delle regioni e degli enti locali."

All'articolo 40, comma 1, lettera f), aggiungere i seguenti commi:

"6 quater. Le Regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare adeguano i principi dei commi 6 e 6 bis i propri ordinamenti, fermo restando che tutti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a qualunque titolo attribuiti non possono superare la percentuale del 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. 6 quinquies. Per le autonomie locali il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a tempo dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni è preventivamente determinato e non può essere superiore al 18% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva. Il numero dei dirigenti a tempo determinato non può essere inferiore ad una unità e non può comunque essere superiore al 40% dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente.

6 sexies. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti relativi a incarichi dirigenziali a tempo determinato sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo correttivo. In sede di prima attuazione delle presente disposizione, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei restanti dirigenti possono essere effettuati in deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 e comunque nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.

6 septies. Per gli enti del SSN restano salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 septies del d. lgs. 502/92."

#### **MOTIVAZIONE**

Questo emendamento è finalizzato a fornire un'interpretazione autentica della norma che la caratterizzi come disposizione di principio per le autonomie territoriali, coerentemente con il sistema del testo unico del pubblico impiego, per conservare margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni.

L'emendamento viene presentato in quanto il dettato recato dal comma 6 dell'art. 19 del Dlgs n.165/2001 appare di difficile applicazione per le Regioni e le autonomie locali la cui dirigenza non è suddivisa in fasce e le cui dimensioni sono fortemente diversificate.





#### POSIZIONE DELLE REGIONI SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 (A.S. 2960)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede il rinvio dell'espressione del parere e approva il documento di proposte emendative.

Roma, 9 novembre 2017

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### Relazione

Il contributo è necessario per riallineare le retribuzioni dei dipendenti transitati dalle Province alle Regioni a seguito dell'attuazione della legge 56/2014.

#### In subordine

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 208 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

## "Articolo 18 bis. Personale provinciale trasferito

Per il riequilibrio del salario accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, inquadrato nei ruoli regionali e proveniente dalle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse di cui all'articolo1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### Relazione

L'emendamento prevede la possibilità di utilizzare per le Regioni, fermo restando la sostenibilità della spesa, le risorse decurtate dai fondi per il salario accessorio per la cessazione di personale intervenuta nel periodo 2011/2016 per il riequilibrio, anche graduale, del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei ruoli regionali, proveniente dalle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### 19. RIA

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 208 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

## "articolo 18 bis. Retribuzione individuale anzianità.

- 1. Le risorse della retribuzione individuale d'anzianità del personale cessato con decorrenza I gennaio 2017 implementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 23.
- 2. Per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il contratto collettivo nazionale può disciplinare le modalità di attribuzione favorendo la tendenziale perequazione tra le diverse aziende della stessa Regione.

#### Relazione

Occorre incrementare i fondi per la contrattazione decentrata integrativa con la retribuzione individuale di anzianità.

## 20. Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 208 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

"Articolo 18 bis. Disposizioni per il personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica

A decorrere dal 2018 le Regioni e le Province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica.

#### Relazione

L'emendamento prevede la possibilità di acquisire le risorse umane a tempo determinato, in considerazione della natura stagionale delle attività da realizzare, impegnate al fine di garantire le attività di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica e forestale, stante il contesto in continua evoluzione, con particolare riferimento a:

- obbligatorietà sulla difesa fitosanitaria imposta dalla legislazione comunitaria. Il regolamento comunitario n. 625/2017 equipara infatti controlli fitosanitari a quelli della salute umana e della salute animale;
- tutela e mantenimento degli equilibri idrogeologici e idraulico-forestali e specificatamente quello più fragile e delicato: il territorio montano e il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

#### 21. Armonizzazione fondi pensione

Dopo l'articolo 23 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 208 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

## "Articolo 23 bis. Armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari

- A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
- Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la

minori entrate per contribuzione e prestazioni (riscatti, capitale e rendita) in mln. diEuro

ļ	
anno	12% adesioni
2018	5,52
2019	8,28
2020	10,44
2021	10,68
2022	14,88
2023	14,04
2024	19,08
2025	17,40
2026	23,16
2027	20,64
2028	27,24
2029	27,12
2030	28,44
2031	29,64
2032	30,84
2033	32,16
2034	33,36
2035	34,68
2036	36,12
2037	37,56
2038	39,00

#### 22. Dirigenza pta sanità

Dopo l'articolo 41 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 208 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

#### Art. 41 bis. Aree di contrattazione

"Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 i dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in una apposita sezione dell'area dirigenziale del comparto sanità".

#### Relazione

L'emendamento prevede il passaggio dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area di contrattazione della Sanità. Il passaggio si rende necessario a seguito del mancato esercizio della delega prevista all'art. Il della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in

particolare al comma 1, lettera b, punto 2 che prevedeva il passaggio della dirigenza professionale tecnica e amministrativa degli enti del sistema sanitario nazionale nel ruolo della dirigenza regionale. Il CCQN del 13/07/2016 sulla base della previsione normativa di cui sopra aveva previsto l'inserimento dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del sistema sanitario nazionale nell'area dirigenziale delle funzioni locali.

#### 23. Emendamento facoltà assunzionali ARPA

Dopo l'articolo 18 del ddl "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 208 – 2020" Atto Senato n. 2960, è aggiunto il seguente:

#### "Articolo 18 bis- facoltà assunzionali Agenzie per l'Ambiente

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge28 giugno 2016, n.132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'art. 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento."

#### Relazione

L'emendamento proposto si rende necessario per consentire l'attuazione delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico che presenta una inevitabile ricaduta sulla dimensione della salute pubblica e che sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica.

I recenti casi posti all'attenzione di media e istituzioni nonché la necessità di rendere più efficace l'azione sui Siti inquinati di interesse nazionale, come sottolineato dalla Commissione bicamerale ecomafie, rendono improcrastinabile la piena attuazione della legge 132/2016 sul Sistema Nazionale di protezione dell'ambiente, nonché della legge 68/2015 sugli Ecoreati.

In tale contesto, il potenziamento delle agenzie promosso da tale emendamento, richiede l'adeguamento delle risorse umane e strumentali, strutturato a totale carico dei bilanci regionali e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per consentire lo svolgimento a pieno regime dei compiti istituzionali a cui le agenzie regionali sono deputate, si rende necessario rimuovere i vincoli di natura finanziaria che non consentono le assunzioni di personale in possesso delle competenze necessarie a valutare gli effetti ambientali e

# Senato della Repubblica Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 2960

## EMENDAMENTI ART. 41

**VOLUME 8** 

11 novembre 2017

AS-2960

Emendamento

Articolo 41

COMARQUIA

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

"Art. 41 bis - Aree di contrattazione

Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7-del.
CCNQ del 13.07.2016-i-dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni
del servizio sanitario nazionale confluiscono in una apposita sezione dell'area dirigenziale del
comparto sanità".

41.6.3

DISEGNO DI LEGGE	
PARTE I	
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE	
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI	
Art. 1.	
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e	
altre disposizioni. Fondi speciali)	
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di	1.7000 GOVERNO
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in	1.7000 GOVERNO
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter,	
lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019,	
2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente	0.14
legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle	Saldi
operazioni effettuate al fine di rimbarrara minus delle	]
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di	
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello	J
Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato	
1 del presente comma, validi ai fini del conseguimento degli	1
obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro	
generale riassuntivo di cui all'articolo 17.	
2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui	1.7000 GOVERNO
alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della	
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 15 punti	CLAUSOLE IVA
percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta	(lettera a)
di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, è incrementata di 0.3 punti	
percentuali per il 2020 ed è incrementata di 1.5 punti percentuali	
per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi."	
2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000	1.4
n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A,	Romeo
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26	Rivolta
ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti	Ferrero
ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base	Zuliani
di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la	Solinas
prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari,	Somas
classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di	
cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925	
della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I	
del regolamento (CEE) m 2659/97 4-1 Carriello 1	
del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla	€1,
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.	
2-ter. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il	1.5 testo 2 Romeo
comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione	
dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria	IVA PRODOTTI
ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette	PANETTERIA
biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi	
dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola	
inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967	
ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali	
ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi,	



206 1 1 1 0 1	
386-duodecies. Quale misura straordinaria di tutela delle attività	
turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi	•
atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018,	
ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di	
emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre	
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre	
2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle	
imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione	
del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.	
386-terdecies: Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di	
politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto	
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti	
modificazioni:	
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la	!
seguente: «f-bis) alle attività del commercio al dettaglio	
sulle aree pubbliche»;	
b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:	
«4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si	
applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo	
27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114»;	
c) l'articolo 70 è abrogato.	
386-quaterdecies. La dirigenza amministrativa, professionale e	1.2123
tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della	1,2125
mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui	Damas
all'articolo 11 comma 1 lettera b) della legge 124 del 7 agosto	Romeo
2016 rimone noi meli del research del Garriele resista	Rivolta
2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario	Ferrero
nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40 comma	Zuliani
2 del D.lgs 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si	Solinas
provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la	
definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio	
2016-2018 del 13 luglio 2016.	
386-quindecies. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 52, comma	
27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di	Incremento stanziamento
259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.	per la Struttura tecnica
	interregionale per la
	disciplina dei rapporti con
	il personale convenzionato
	con il SSN
387. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n.	Accise birra
205, le parole: «in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: «in	
euro 2,99 ».	
388. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative	
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative	
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26	
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:	
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,	¥
l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente	
articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge	
16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non	
superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a	Ì
superiore a rologo enomia a produtto minto e accertato a	

